

## **COLLEGIO DI ROMA- DEC. n. 6514/2017 – PRES. SIRENA – REL. NERVI**

**Titoli di credito – assegno circolare – devoluzione al “Fondo depositi dormienti” – mancato preavviso – illegittimità- risarcimento del danno – fattispecie ( cod. civ., art. 2946; l. n. 266/2005 art. 1, co. 343; d.p.r. 116/2007 art. 3)**

### **Fatto**

La parte ricorrente, premesso di essere erede della propria madre, sig.ra A.B., espone che quest'ultima aveva chiesto alla banca resistente, in data 1° settembre 2003, l'emissione di un assegno circolare per l'importo di euro 64.557,11; l'assegno è poi rimasto depositato nel fascicolo di causa relativo ad una controversia per il riscatto di un fondo agricolo, senza essere mai incassato. In data 1° giugno 2009 la banca resistente ha devoluto l'importo dell'assegno al c.d. “Fondo depositi dormienti” (art. 1, comma 343, legge n. 266/2005), senza avvisare la sig.ra A.B., la quale è poi deceduta in data 26 luglio 2015. Solo a seguito del decesso della propria madre la ricorrente ha potuto ricostruire la vicenda, grazie all'attestazione di devoluzione rilasciata dalla banca in data 28 ottobre 2015.

Ad avviso della ricorrente, la banca ha operato illegittimamente nell'omettere di inviare alla propria madre il preavviso prescritto dalle norme vigenti in relazione alla devoluzione dell'assegno al “Fondo depositi dormienti”; da ciò è scaturita l'impossibilità di recuperare, dal gestore del predetto Fondo, la somma portata dall'assegno circolare. La ricorrente chiede pertanto la condanna della banca resistente al risarcimento del danno, corrispondente all'importo dell'assegno, maggiorato di interessi e rivalutazione, oltre alla refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla domanda. In particolare, esclude che agli assegni circolari si applichi la disciplina dell'avviso preventivo stabilita in materia di devoluzione di somme al “Fondo depositi dormienti”; eccepisce poi l'intervenuta prescrizione sia del diritto al pagamento della somma portata dall'assegno circolare, sia del diritto al risarcimento del danno.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

Come prima premessa, il Collegio aderisce all'orientamento, maturato presso il Giudice di legittimità, secondo cui la richiesta di emissione di un assegno circolare instaura, tra richiedente e banca, un rapporto di natura contrattuale, assimilabile al mandato; tale qualificazione si estende oltre la formale emissione del titolo, ed investe anche la successiva fase del pagamento (cfr. Cass. 8 agosto 2003, n. 11961).

In secondo luogo, il Collegio aderisce al consolidato orientamento dell'Arbitro, secondo cui la disciplina dei rapporti c.d. dormienti trova applicazione anche agli assegni circolari, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 116/2007 (in termini, decisioni n. 7678/2015 e n. 1752/2014). Da ciò consegue che la banca, prima di effettuare la devoluzione delle somme al Fondo, è tenuta ad avvisare il soggetto che ha richiesto l'emissione del titolo, così da mettere quest'ultimo nella posizione di poter esercitare il proprio diritto al recupero della provvista impiegata per l'emissione dell'assegno. Se ciò non avviene, infatti, la banca trattiene – evidentemente senza giustificazione causale – la somma di denaro che il soggetto richiedente l'emissione del titolo ha originariamente versato per creare la provvista necessaria all'operazione.

La banca resiste non ha effettuato tale avviso, come riconosce la stessa parte resistente. Ciò determina non solo una violazione degli obblighi esistenti a carico dell'intermediario, ma anche l'insorgere di una responsabilità contrattuale a carico della stessa parte resistente e nei confronti del soggetto che, a suo tempo, aveva richiesto l'emissione dell'assegno, ossia la signora A.B.; quest'ultima, pertanto, era titolare della pretesa ad

ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione riscontrata.

A seguito del decesso della sig.ra A.B., nella titolarità della pretesa risarcitoria è subentrata l'odierna ricorrente, la quale ha opportunamente documentato la propria veste di unica erede della predetta signora. La pretesa risarcitoria deve considerarsi tuttora esistente, posto che (i) il fatto generatore dell'illecito (i.e., il mancato avviso) risale al 2009 e (ii) in materia contrattuale vige l'ordinario termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., pari a dieci anni.

In punto di *an*, dunque, la domanda proposta dalla ricorrente è certamente fondata.

In punto di *quantum*, la pretesa risarcitoria viene indicata in misura corrispondente al valore facciale dell'assegno circolare, maggiorato di interessi e rivalutazione.

A tale proposito deve ritenersi infondata l'eccezione, con la quale l'intermediario rileva la mancata presentazione della richiesta di rimborso al gestore del "Fondo depositi dormienti" (i.e., la CONSAP). Il diritto al rimborso, infatti, è soggetto alla prescrizione decennale e, dunque, si è estinto in data 1° settembre 2013 (dieci anni dopo l'emissione dell'assegno). Il mancato avviso da parte della banca, dunque, ha causalmente influito sull'estinzione del diritto al rimborso, posto che, se la banca resistente avesse provveduto all'effettuazione del prescritto avviso, la *de cuius* avrebbe avuto tempo sufficiente per formulare la richiesta di rimborso alla CONSAP. A ben vedere, quindi, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso da parte del Fondo diviene elemento costitutivo dell'odierna domanda risarcitoria verso la banca resistente.

**P. Q. M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 64.557,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo e rivalutazione monetaria.**